



Città di Vibo Valentia

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

DPCM 3 novembre 2020

Riepilogo delle misure previste nelle zona rossa

In seguito alla pubblicazione del DPCM 3/11/2020, e delle conseguenti ordinanze del Ministero della Salute, la nostra regione risulta attualmente tra le aree del territorio nazionale **caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (zona rossa).

LIMITAZIONI PREVISTE PER LA ZONA ROSSA

Le misure saranno valide **a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.**

SPOSTAMENTI

- Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno dello stesso e all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un Comune all'altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.
- **Rimangono aperti:** negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- Sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 del DPCM.
- Lo svolgimento dei mercati sarà consentito solo per la vendita di generi alimentari.

SCUOLA

- Didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È

possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L'attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

SPORT

Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

Le principali misure introdotte dal DPCM sono:

- Possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

- Rimane l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
- Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

NUMERO MASSIMO DI PRESENZE NEI LOCALI PUBBLICI

- All'ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

FESTE E FIERE

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

CONVEGNI

- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

CONCORSI PUBBLICI

- Sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni "a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica".

LUOGHI DI CULTO

- L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

TRASPORTI

- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%

✕NEGOZI APERTI IN ZONA ROSSA✕

Elenco delle tipologie di esercizi commerciali che potranno comunque rimanere aperti, anche nelle zone rosse:

Commercio al dettaglio

 Prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

* Prodotti surgelati

 Computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

 Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

 Carburante per autotrazione in esercizi specializzati

 Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

 Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

 Articoli igienico-sanitari

 Macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

 Articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Libri in esercizi specializzati, giornali, riviste e periodici

Articoli di cartoleria e forniture per ufficio

 Confezioni e calzature per bambini e neonati

Biancheria personale

- 🏠 Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- 🚗 Autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- 🎮 Giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- 🏪 Medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- 👤 Articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- 🌸 Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 🐾 Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Materiale per ottica e fotografia
- Combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ☞ Articoli funerari e cimiteriali

Commercio ambulante

prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio telematico

Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

- 📺 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- 🏢 Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

- ☞ Servizi di pompe funebri e attività connesse
- 👱 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Il sindaco

f.to Avv. Maria Limardo

-  [Modello di autodichiarazione](#) (PDF, 627 Kb)
-  [Allegato 24](#) (PDF, 4.4 Kb)
-  [Allegato 23](#) (PDF, 40.4 Kb)
-  [DPCM 3 novembre 2020](#) (PDF, 3.7 Mb)
-  [Ordinanza Ministero della salute](#) (PDF, 139.8 Kb)